



COMUNE DI CAPOLIVERI

(Provincia di Livorno)

57031 - P.zza del Cavatore 1

tel. 0565/967611 fax 0565/968060

Ordinanza n° 3

prot. 256

del 11.01.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESO ATTO della cartografia di cui alla tavola n. 4 del Regolamento Urbanistico;

RITENUTO OPPORTUNO regolamentare la circolazione stradale all'interno della zona omogenea A;

CONSIDERATO che le vie di accesso alla zona omogenea A sono in gran parte controllate con apposite telecamere attive 24 ore al giorno;

CONSIDERATO che compito di questa Amministrazione Comunale, è conseguentemente, quello di preservare, ma non solo, valorizzare e potenziare l'uso e il godimento del patrimonio da parte della collettività, anche prevedendo azioni e interventi finalizzati a garantire la sicurezza, l'incolumità pubblica ed il patrimonio storico culturale;

RAVVISATA quindi la necessità di regolamentare la circolazione stradale all'interno della fascia omogenea individuata con la lettera "A" della tavola n. 4 allegata al Regolamento Urbanistico, nonché tutti gli ingressi della suddetta area di salvaguardia, quest'ultimi in gran parte controllati con sistema di monitoraggio elettronico;

PRESO ATTO che i mezzi meccanici superiori ai 35 q.l, transitando, provocano fessurazioni della pavimentazione, la cui conseguenza principale è il deterioramento delle lastre in granito, infiltrazioni d'acqua piovane nei locali interrati, continui disagi alla circolazione carraia e pedonale, danni agli intonaci degli edifici prospicienti la viabilità;

RENDE NOTO che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Vincenzo Alessandro Rabbiolo;

RENDE NOTO ALTRESI' che il presente atto, considerata l'urgenza, costituisce comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs 30.04.1992 n. 285, Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

VISTA la Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA l'ordinanza n. 01 del 04.01.2016 prot. 54;

SENTITA l'Amministrazione Comunale;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa evidenziati:

- Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, è vietata la circolazione ai mezzi pesanti la cui stazza sia superiore a 35 quintali nelle aree di cui in seguito evidenziate;
- L'immediato divieto di transito ai mezzi pesanti > a 35 ql all'interno della fascia omogenea A di cui alla tavola n. 4 del Regolamento Urbanistico. Nello specifico il divieto di circolazione ai suddetti mezzi avrà inizio da Viale Italia per proseguire in via S. Pellico e Via Circonvallazione, da Via Calamita e da Via Ciro Menotti fino alla fine di Via XXV Luglio;

DISPONE

- Per tutti i varchi sarà autorizzato l'ingresso esclusivamente ai mezzi di portata inferiore ai 35 ql, salvo autorizzati per comprovate esigenze logistiche per massimo un giorno la settimana;
- Per tutti i varchi sarà valevole la deroga, solo per documentabili motivi di urgenza, per i mezzi del Comune di Capoliveri, per le ditte che eseguono interventi per il Comune di Capoliveri, per Caput Liberum, ESA, ASA, ENEL, Gestori per la telefonia mobile, ASL, trasporto gas e gasolio e trasporto di merci che sia impossibile trasportare con mezzi inferiore a 35 ql;
- La pubblicazione della medesima all'albo pretorio comunale, nonché sia inviata copia della presente per conoscenza e per gli adempimenti di competenza, al Comando Stazione Carabinieri di Capoliveri, al Corpo di Polizia Municipale;
- Che il personale dell'Ufficio della Polizia Municipale sia incaricato alla vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;

AVVERTE

- Che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni davanti al Sindaco/Direttore

Generale e entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Firenze;

- Che in relazione al disposto art. 37, comma 3 del D. Lgs. N. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali opposti, al Ministero dei LL.PP., con procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992;
- Che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Vincenzo Alessandro RABBIOLO;
- Che l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere immediata alla data di pubblicazione dell'ordinanza.


Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Vincenzo Alessandro Rabbio